



## **Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16-01-2019**

**OGGETTO: REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DEL COMUNE DI MACERATA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.**

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Gennaio in Macerata e nella Sala riunioni Palazzo Conventati, alle ore 10:00.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

		Presente	Assente
CARANCINI ROMANO	SINDACO	X	
MONTEVERDE STEFANIA	VICE SINDACO	X	
CALDARELLI MARCO	ASSESSORE	X	
CANESIN ALFERIO	ASSESSORE	X	
CASONI PAOLA	ASSESSORE	X	
CURZI FEDERICA	ASSESSORE	X	
IESARI MARIO	ASSESSORE	X	
MARCOLINI MARIKA	ASSESSORE	X	
RICOTTA NARCISO	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO.

Assume la presidenza SINDACO ROMANO CARANCINI che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la deliberazione di Giunta comunale n 367 del 23/11/2016 con cui è stato approvato il disciplinare di affidamento dei servizi legali del comune di Macerata sulla scorta dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e della necessità quindi di definire ed adeguare l'iter procedurale per l'affidamento degli incarichi legali alle sopraggiunte novità normative;

**Atteso** infatti che:

- l'inquadramento giuridico degli incarichi legali negli ultimi anni è stato oggetto di ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, ai fini della disciplina applicabile per il loro corretto conferimento: infatti il vecchio codice degli appalti di cui al DLgs 163/2006 inquadrava l'unica ampia e omnnicomprensiva nozione di "servizi legali" nell'ambito dei servizi di cui all'Allegato II B, parzialmente esclusi dalla disciplina del codice;

- a riguardo la giurisprudenza e la stessa autorità Anac distinguevano poi il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata e che solo quest'ultimo affidamento, caratterizzato da un *quid pluris* per prestazione o modalità organizzativa rispetto al patrocinio legale, rientrava nel novero del servizio legale affidabile mediante procedura ad evidenza pubblica, mentre il contratto di conferimento di incarico legale, finalizzato esclusivamente alla difesa tecnica dell'ente in giudizio, non predeterminabile nei suoi aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione, era stato escluso dall'applicazione della disciplina degli appalti;

- il nuovo Codice dei contratti approvato con DLgs 50/2016 ha risolto la questione interpretativa, annoverando le prestazioni di tutela legale quali appalti di servizi, seppure esclusi dalla disciplina del codice;

- infatti l'art 17 c 1 lett d) del suddetto decreto esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice tra gli altri quelli concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

pertanto anche il singolo incarico di patrocinio legale viene qualificato quale servizio;

- l'art 4 del suddetto decreto, rubricato "*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*", dispone poi che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge pertanto come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuato nel rispetto dei principi eurounitari di cui al citato art.4, attraverso procedure che ne garantiscano il rispetto;

- alla luce di quanto sopra si è ritenuto pertanto opportuno redigere un disciplinare per il conferimento degli incarichi legali che tenga conto delle principi sopra evidenziati, approvato con la delibera sopra richiamata, che al fine di coniugare i principi di cui sopra, in sede di prima applicazione richiama

analogicamente le procedure semplificate di cui all'art 36, che prevede l'affidamento diretto per i contratti sotto i 40.000,00 euro;

**Dato atto** che in particolare il disciplinare prevede quanto segue:

*A. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale, su istruttoria del Servizio Segretario generale;*

*B. Al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;*

*C. Vertendosi in materia di contratti pubblici, la competenza all'affidamento del servizio legale spetta al Dirigente del Servizio del Segretario generale, che dovrà provvedervi con determinazione dirigenziale;*

*D. In ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, il conferimento dell'incarico potrà avvenire con diverse modalità:*

*- D.1.: affidamento diretto, per servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, adeguatamente motivato;*

*- D.2.: nei casi diversi, affidamento previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, al quale potranno accedere gli avvocati in possesso dei requisiti di legge e di specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell'incarico. In tal caso, il legale dovrà, quindi, essere individuato all'esito di una procedura comparativa da esperirsi tra coloro che, avendo manifestato l'interesse alla difesa dell'Ente, sono in possesso dei requisiti richiesti;*

*E. Il rapporto tra l'Ente ed il legale sarà disciplinato da apposito schema di contratto.";*

**Atteso** che, a seguito delle perplessità manifestate dagli operatori del settore, l'Anac ha ritenuto necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell'art 213 c 2 del codice finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell'elenco di cui all'art 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all'allegato IX e per le modalità di affidamento di tali servizi;

**Preso atto** che l'Anac, dopo aver sottoposto l'atto a consultazione e acquisiti i relativi pareri tra cui l'ultimo quello espresso dal Consiglio di Stato n 2017/2018, con delibera n 907 del 24/10/2018 ha approvato le Linee Guida n 12 relative all'affidamento dei servizi legali entrate in vigore il 27/11/2018; con le quali fornisce chiarimenti sulle procedure da seguire alla luce della nuova disciplina contenuta nel codice degli appalti;

**Considerato** che dal suddetto documento si ricava quanto segue:

- le tipologie di servizi legali vengono distinte non tanto dal punto di vista prestazionale, sostanzialmente coincidente, quanto in base al profilo contrattuale dell'incarico, a seconda che l'amministrazione committente necessiti di un incarico ad hoc, per un fabbisogno puntuale, ovvero esternalizzi la gestione del contenzioso in modalità seriale;

- l'affidamento dei servizi legali costituisce pertanto un appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli artt 140 e ss del codice dei contratti, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); mentre l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto di opera professionale consistente nella trattazione della singola controversia o questione ed è sottoposto al regime di cui all'art 17 (contratti esclusi) e non assumono rilevanza ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria;

- per tale seconda categoria l'affidamento del servizio deve avvenire nel rispetto dei principi euro unitari di cui all'art 4 del codice (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), dei quali le LG suddette forniscono una declinazione ad essa riferita;

- le LG in conformità al principio del divieto di *gold plating* non hanno prescritto alcuna specifica tassativa procedura che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire nell'affidamento dei servizi legali esclusi dal codice dei contratti, né hanno previsto come obbligatorio il confronto tra più preventivi, ma hanno declinato i principi di cui all'art 4 e hanno previsto la possibilità di dare corso ad avvisi pubblici di manifestazione di interesse e suggeriscono quale *best practice* la costituzione, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, di elenchi di professionisti eventualmente suddivisi per settore di competenza, da consultare ai fini del conferimento dell'incarico;

- la selezione dall'elenco degli operatori qualificati deve avvenire sulla base di criteri che tengano conto dell'esperienza e della competenza tecnica (intesa come competenza nella materia oggetto del contenzioso o nella questione rilevante per la sua soluzione), della pregressa collaborazione positiva con l'amministrazione in relazione alla medesima questione e del costo del servizio nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;

- la necessità di garantire l'equa ripartizione degli incarichi onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, mentre in relazione all'affidamento di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto, è possibile utilizzare il criterio della rotazione;

- l'affidamento diretto ad uno specifico professionista del singolo contenzioso è possibile solo in presenza di specifiche ragioni che devono essere esplicitate nella determina a contrarre, quali ad esempio consequenzialità tra incarichi per i diversi gradi di giudizio o di complementarità con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto del servizio legale di affidamento e che siano stati positivamente conclusi ma anche in caso di assoluta particolarità della materia o questione trattata tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante;

**Rilevato** che, pur essendo le suddette LG non vincolanti, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento e revisione della disciplina del conferimento degli incarichi legali adottata con la precedente delibera sopra richiamata, al fine di renderla comunque più rispondente agli indirizzi finora emersi a riguardo;

**Confermata** l'assenza all'interno del Comune di Macerata di apposito ufficio legale interno o di personale dipendente iscritto all'ordine forense, in grado quindi di effettuare attività di patrocinio legale;

**Vista** la natura e la tipologia del contenzioso che interessa l'ente, il numero di incarichi conferiti annui e la relativa spesa annua sostenuta per essi;

**Specificato** che:

- il contenzioso di primo grado in materia di tributi viene gestito direttamente dal Ufficio Tributi dell'ente e il contenzioso di primo grado in materia di sanzioni per violazioni al Codice della Strada innanzi al Giudice di Pace per un valore della causa inferiore ad €.1.100,00 viene gestito direttamente dal Servizio Polizia Municipale attraverso propri funzionari, senza quindi il ricorso a legali;

- le spese legali per la cause in materia di risarcimento danni coperti dalle polizze assicurative pro tempore stipulate dall'ente sono a carico delle compagnie assicurative in base alla franchigia e alla gestione dei sinistri in SIR ivi prevista;

**Ritenuto** pertanto alla luce di quanto sopra di istituire un elenco aperto di avvocati al quale attingere per il conferimento degli incarichi di cui all'art 17 c. 1 lett d) del DLgs 50/2016 secondo gli indirizzi suddetti previa pubblicazione di apposito avviso;

**Ritenuto** altresì, tenuto conto della tipologia di contenzioso che ha interessato l'ente negli ultimi cinque anni, suddividere l'elenco in 5 ambiti: amministrativo, penale, civile, lavoro, tributario;

**Ritenuto** inoltre di prevedere principalmente che:

- l'iscrizione all'elenco avvenga su richiesta del professionista interessato in possesso di requisiti generali di moralità, e capacità a contrarre di cui all'art 80 del DLgs 50/2016, assenza di conflitto di interesse di cui al Codice deontologico forense e in possesso di requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e competenza relativi al settore di cui chiede l'inserimento, da autocertificare e comprovare mediante curriculum vitae, nonché il possesso di idonea polizza per la rc professionale;

- l'iscrizione avvenga in ordine cronologico di arrivo delle richieste;

- la competenza minima richiesta è di anni 3 di esercizio della professione, considerata congrua in relazione alle esigenze di tutela dell'ente e alla necessità di selezionare soggetti che operino da un congruo lasso di tempo nel settore, al fine di individuare soggetti che assicurino una certa affidabilità e pregressa esperienza nello svolgimento del servizio;

- l'albo è soggetto ad aggiornamento semestrale;

**Ritenuto** altresì di ridefinire il procedimento interno finora adottato e le competenze dei vari organi e servizi dell'ente che intervengono nel conferimento degli incarichi suddetti nel seguente modo:

- la competenza a promuovere o resistere alle liti o meno, ivi compresa la competenza a impugnare o meno sentenze emesse da qualsiasi organo giudicante, è della Giunta Comunale, su istruttoria del Servizio Segretario generale previa richiesta del servizio competente per il merito del contenzioso;
- al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;
- vertendosi in materia di contratti pubblici, la competenza all'affidamento del servizio legale spetta al Dirigente del Servizio del Segretario generale, che dovrà provvedervi con determinazione dirigenziale, ferma restando la competenza dei singoli servizi per la gestione del merito del contenzioso;
- il conferimento dell'incarico potrà avvenire con le modalità previste nel disciplinare, fatta salva la facoltà di affidare in appalto la gestione del contenzioso in modo continuativo;

**Visto** pertanto il documento allegato contenente la disciplina del conferimento degli incarichi legali;

**Ritenuto** di demandare al dirigente del Servizio Segretario generale l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e consequenziali finalizzati alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo e al conferimento degli incarichi;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Segretario Generale e dal Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000;

**Acquisito** il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del DLgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

## **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa il disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che disciplina l'affidamento degli incarichi legali del Comune di Macerata.
- 2) Di demandare al Dirigente del Servizio Segretario Generale l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, finalizzati alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo e al conferimento degli incarichi.

\*\*\*\*\*

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, per questioni di urgenza, avuto riguardo alla necessità di definire ed adeguare quanto prima l'iter procedurale per l'affidamento degli incarichi legali alle sopraggiunte novità normative.

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
ROMANO CARANCINI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

---

## Deliberazione di Giunta Comunale

**Proposta n. 491 del 22-12-2018**

**OGGETTO: REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DEL COMUNE DI MACERATA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.**

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

|  FAVOREVOLE

| |  CONTRARIO

Macerata, 27-12-2018

**IL DIRIGENTE**  
**SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO

## **Deliberazione di Giunta Comunale**

**Proposta n. 491 del 22-12-2018**

**OGGETTO: REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DEL COMUNE DI MACERATA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.**

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:

|  | FAVOREVOLE

| |  | CONTRARIO

| |  | NON NECESSARIO

Macerata, 27-12-2018

**IL DIRIGENTE  
SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL  
PERSONALE  
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA**



---

## Deliberazione di Giunta Comunale

**Proposta n. 491 del 22-12-2018**

**OGGETTO: REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DEL COMUNE DI MACERATA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.**

### VISTO DI CONFORMITÀ

Si appone il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. 267/2000:

|  | FAVOREVOLE

| |  | CONTRARIO

Macerata, 27-12-2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO

---

**Deliberazione di Giunta Comunale  
n. 9 del 16-01-2019**

**OGGETTO: REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DEL COMUNE DI MACERATA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, 20-02-2019

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Macerata, 20-02-2019

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

## **DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI**

### INDICE

- ART 1: Oggetto
- ART 2: Gestione del contenzioso
- ART 3: Istituzione dell’Elenco comunale degli avvocati esterni
- ART 4: Requisiti inserimento Elenco
- ART 5: Iscrizione nell’Elenco
- ART 6: Affidamento incarichi
- ART 7: Contratto
- ART 8: Corrispettivi-Attività di domiciliazione-Liquidazione spese legali
- ART 9: Cancellazione dall’ Elenco
- ART 10: Pubblicità
- ART 11: Norme di rinvio

### **Art 1 - Oggetto**

Il presente Disciplinare regola la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del Comune di Macerata, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi legali di cui all’art 17 c. 1 lett d) del DLgs n.50/2016 e le modalità per l’istituzione e la tenuta di un “Elenco comunale degli Avvocati”, attraverso cui provvedere al conferimento degli incarichi suddetti.

### **Art 2 – Gestione del contenzioso**

La rappresentanza in giudizio dell’ente è riservata esclusivamente al Sindaco o in caso di assenza o impedimento al Vice Sindaco.

Qualora si ravvisino situazioni di conflitto e/o problematiche di natura giuridica il responsabile del servizio interessato, dopo una valutazione sulla controversia, qualora ritenga opportuno o meno conferire l’incarico ad un legale per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune, deve darne comunicazione al Dirigente del Servizio Segretario generale.

La Giunta comunale approva la costituzione o meno in giudizio dell’ente, sia se il comune è soggetto passivo, sia se soggetto attivo, su proposta di deliberazione del Dirigente del Servizio Segretario Generale previa la predetta richiesta del servizio competente per il merito del contenzioso.

La richiesta deve essere accompagnata da esaustiva relazione del dirigente del servizio interessato, contenente tra l’altro le valutazioni sull’opportunità o meno di agire o resistere in giudizio.

Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alle liti.

### **Art 3 – Istituzione dell’Elenco comunale degli avvocati esterni**

Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati o facenti parte di società di professionisti, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Dirigente del Servizio Segretario Generale, secondo le modalità di seguito descritte.

L’elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

#### **- Sezione A – Contenzioso amministrativo**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche - Corte dei Conti.

**- Sezione B – Contenzioso civile**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace – Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.

**- Sezione C – Contenzioso lavoristico**

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello – Cassazione Civile.

**- Sezione D – Contenzioso penale**

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace – Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale.

**- Sezione E – Contenzioso tributario**

Assistenza e patrocinio presso: Cassazione.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato o facente parte di società di professionisti.

In via di prima attuazione, l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Dirigente del Servizio Segretario generale, di Avviso pubblico sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione semestrale, mediante aggiornamento, entro il 15 giorno del mese successivo, dei soggetti iscritti.

L'iscrizione all'Elenco consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata, da effettuarsi a cura del Dirigente del Servizio Segretario generale, con apposito provvedimento.

Eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati nei modi di legge.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente cronologico di arrivo delle relative istanze acquisite al protocollo dell'ente. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco nei seguenti casi:

- giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
- incarichi consequenziali/complementari a precedenti giudizi antecedenti l'istituzione dell'Elenco di cui al presente atto;
- la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle compagnie assicurative con oneri a loro carico o da dipendenti nei procedimenti a loro carico qualora venga concesso il patrocinio legale dell'ente;
- incarichi conferiti congiuntamente ad altri enti e cofinanziati.

#### **Art 4 – Requisiti per l'inserimento nell'Elenco**

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati o facenti parte di società di professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del DLgs 50/2016;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del DLgs n 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- iscrizione da almeno tre anni all'Albo Professionale degli Avvocati;
- assenza di conflitto di interesse in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
- essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale;
- comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae-professionale.

## **Art. 5 - Iscrizione nell'Elenco**

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato con i contenuti di cui al Modello allegato e con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) curriculum vitae e professionale dettagliato, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione;
- b) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- c) copia di documento di identità valido.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati e le società di professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

## **Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco**

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti con determinazione dirigenziale dal Dirigente del Servizio Segretario generale, a seguito di avvenuta deliberazione di Giunta comunale.

La scelta è fatta previa attivazione di procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato (n.3) di avvocati iscritti nella sezione attinente dell'elenco, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'Elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni, esperienze e competenza tecnica risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
- costo del servizio in caso di sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;
- pregressa collaborazione positiva con l'amministrazione in relazione alla medesima questione.

Il professionista individuato per l'incarico sarà quello che, alla luce di un sostanziale equivalenza dei predetti criteri, avrà presentato la migliore offerta sul corrispettivo esposto per fasi rispetto ai parametri minimi della tariffa di riferimento di cui al dm 55/2014.

È sempre obbligo del Dirigente del Servizio Segretario generale, prima di affidare il servizio, acquisire l'offerta economica proposta dal professionista.

Agli avvocati invitati alla procedura comparativa verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso resi disponibili dal servizio competente per il merito dello stesso.

Resta salva la possibilità per il Dirigente del Servizio Segretario generale, con provvedimento motivato, di avviare una specifica procedura per l'affidamento del servizio di appalto per un numero complessivo di cause della medesima sezione, che, in forza dell'andamento storico delle stesse possano presumibilmente essere affidate.

Espletata la procedura, il Dirigente del Servizio Segretario generale procederà con propria determinazione ad aggiudicare il servizio e a darne comunicazione agli interessati.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato incarico unico ai fini del compenso, nei limiti di quanto previsto dal DM 50/2014.

Si procede ad affidamento diretto dell'incarico, oltre che nei casi si cui all'art 3 ultimo paragrafo qualora si tratti di avvocati iscritti nell'elenco, nei seguenti casi:

- quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa suddetta;
- quando trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili al Comune, tale da non consentire l'espletamento di procedure comparative in tempi congrui in relazione al rispetto dei termini procedurali e tecnici per una idonea tutela dei diritti e delle ragioni dell'ente;
- rilevante importanza e/o complessità e particolarità della controversia che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici non comparabili;
- incarichi consequenziali/complementari a precedenti giudizi;
- la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle compagnie assicurative con oneri a loro carico o da dipendenti nei procedimenti a loro carico qualora venga concesso il patrocinio legale dell'ente;
- incarichi conferiti congiuntamente ad altri enti e cofinanziati;
- quando si tratta di incarichi relativi a giudizi di valore inferiore a €5.000,00 (o incarichi il cui importo al netto dell'Iva se dovuta, sia inferiore ad €5.000,00.)

#### **Art. 7 - Contratto**

All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista sottoscriverà apposito contratto mediante sottoscrizione della determinazione a contrattare, che dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

- a) l'indicazione del valore e del grado di complessità della causa;
- b) il compenso professionale, che viene determinato con riferimento di norma ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 e ssmm come disposto nel successivo articolo con l'impegno a segnalare e comunicare preventivamente e il comune a riconoscere eventuali variazioni di compenso che si rendessero necessarie per il prosieguo della difesa in relazione a circostanze imprevedute;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e le riduzioni accordate, nonché una stima di tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice deontologico forense e del Codice di Comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i) l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- j) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
- l) impegno del legale ad esercitare il mandato con diligenza e scrupolo professionale nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Fatta salva l'eventuale

responsabilità di carattere penale disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art 1456 cc con semplice comunicazioni scritta. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi suddette. A fronte di gravi inadempimenti il comune si riserva la facoltà di disporre l'immediata risoluzione del contratto con oneri tutti a carico del legale incaricato.

m) obbligo del comune a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;

n) facoltà delle parti di recedere motivatamente dal contratto previo preavviso a mezzo raccomandata o pec di almeno 30 giorni. In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività svolta, salvo indennizzo per eventuali danni che fossero derivati dall'estinzione anticipata del rapporto.

### **Art. 8 – Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali.**

Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato assumendo di norma quale valore di partenza il parametro minimo di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014.

Qualora per eventi sopravvenuti e non prevedibili siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione dettagliatamente motivata e per iscritto. In mancanza di detta richiesta e di accettazione formale da parte del comune, nessuna maggiore pretesa può essere vantata dal professionista.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali in misura superiore a quella indicata nell'atto di affidamento, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato e riscosso dalla controparte. L'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente l'attività di recupero crediti.

In caso di studi associati o società tra professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Nel caso di estinzione del procedimento per qualunque causa, il compenso al professionista sarà riferito alle attività effettivamente svolte, senza diritto a indennizzi o somma a qualsiasi titolo.

Il Dirigente del Servizio Segretario generale provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con la tariffa pattuita e al corretto espletamento dell'incarico.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista il Dirigente del Servizio Segretario generale potrà autorizzare anticipazioni o saldare la somma preventivata, a fronte dell'emissione della parcella/fattura da parte del professionista, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

### **Art. 9 - Cancellazione dall'Elenco**

Il Dirigente del Servizio Segretario Generale dispone la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- abbiano assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione;

### **Art. 10 - Pubblicità**

L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune viene reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio e sul profilo del committente dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente disciplinare sono pubblicati, a cura del Dirigente del Servizio Segretario generale, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal DLgs n 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679) i dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

### **Art. 11 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.



MODELLO DI DOMANDA

Al Dirigente del Servizio Segretario Generale  
del Comune di Macerata  
Piazza della Libertà, 3  
62100 Macerata

**Oggetto: Domanda di iscrizione all'”Elenco comunale degli Avvocati” per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art 17 c 1 lett d) del DLgs 50/2016 a favore del Comune di Macerata.**

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il..... a.....(prov  
di.....) .....  
in qualità di .....  
 professionista singolo  
 in nome e per conto dello Studio associato.....nella sua veste  
di.....  
 in nome e per conto della società.....nella sua veste  
di.....

con studio in ..... cap .....  
Via .....  
Codice fiscale..... Partita Iva:.....  
Tel. studio..... Tel. cell..... Fax.....  
Pec..... e-mail.....  
Cassa forense:.....  
Inps: sede di..... matr. n.....

**CHIEDE**

di essere iscritto all'Elenco comunale degli Avvocati per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art 17 c 1 lett d) del DLgs 50/2016 a favore del Comune di Macerata nella/e seguente/i sezione/i:  
**(barrare la Sezione di interesse):**

- A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (TAR-Consiglio di Stato-Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche-Corte dei Conti)
- B – CONTENZIOSO CIVILE (Giudice di Pace -Tribunale-Corte di Appello-Cassazione)
- C – CONTENZIOSO LAVORISTICO (Giudice del Lavoro-Corte di Appello-Cassazione civile)
- D- CONTENZIOSO PENALE (Giudice di Pace -Tribunale-Corte di Appello-Cassazione)
- E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Cassazione)

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze previste dall'art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000 medesimo, ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

a) di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di..... ovvero di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle Magistrature superiori di ..... al n. ....dal .....

(da compilare nel caso di studio professionale associato o società di professionisti)

che i nominativi dei soggetti che espletteranno l'incarico sono i seguenti:

---

---

---

(le seguenti dichiarazioni devono essere riferite a tutti i soggetti menzionati sopra, oltreché al firmatario della domanda):

- di essere in possesso della cittadinanza italiana salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del DLgs 50/2016;
- di non aver riportato gravi sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del DLgs n 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- di essere iscritto da almeno tre anni all'Albo Professionale degli Avvocati;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
- di essere in possesso di comprovata e qualificate esperienze professionali nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relative alla Sezione per la quale viene fatta la domanda di inserimento nell'elenco, come meglio specificato e attestato dal curriculum allegato;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale n.....con la compagnia ..... per un massimale di..... con scadenza.....
- di accettare tutte le clausole dell'Avviso pubblico sopra citato e le disposizioni contenute nel Disciplinare di affidamento dei servizi legali approvato con DGC n 9/2019 e di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Macerata;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n 679/2016 e del DLgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.
- di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto del Comune di Macerata

#### INDICA

Ai sensi dell'art.52 del DLgs n. 50/2016, per tutte le comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).....

Luogo e data

firma

**Allegati:**

1. Curriculum professionale dettagliato, datato e sottoscritto, con indicazione degli incarichi svolti per la pubblica amministrazione;
2. Eventuale altra documentazione che il richiedente ritenga utile produrre ai fini dell'iscrizione.
3. Fotocopia documento identità valido
4. copia della polizza assicurativa responsabilità professionale

Ai sensi del DLgs 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) n.2016/679, i dati forniti dal contraente sono trattati per le finalità connesse all'affidamento dell'incarico e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, il loro conferimento è obbligatorio e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla legge 241/1990 e dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.